


Dal mondo

Ue: estesa di sei mesi la durata delle misure di aiuto già esentate

7 Gennaio 2014

A stabilirlo un regolamento comunitario con cui è stata disposta la proroga, fino al 30 giugno 2014, del GBER

 La Commissione europea, con l'adozione del Regolamento (UE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013, ha disposto la proroga, sino al 30 giugno 2014, del periodo di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 "generale di esenzione per categorie", più noto come GBER, il cui obiettivo è semplificare e rendere più mirati gli aiuti di Stato (ex articolo 107 del TFUE) per la crescita, l'occupazione e la ricerca mediante l'approvazione automatica di 26 tipologie di aiuto, riducendone l'iter amministrativo.

La ratio della proroga

Nell'ambito della Modernizzazione degli aiuti di Stato - avviata dalla Commissione europea il 8 maggio 2012 - un ruolo centrale è stato riservato alla revisione del GBER (The General Block Exemption Regulation).

Contestualmente, il Parlamento europeo, il 17 gennaio 2013, ha approvato una risoluzione con la quale è stato riconosciuto il ruolo centrale che gli aiuti di Stato possono ricoprire nel contrastare la crisi e nel raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Dopo una preliminare consultazione pubblica, nel giugno 2013, l'Esecutivo ha concluso un primo step a seguito del quale sta valutando, ora, i numerosi pareri.

Nel frattempo, il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, il 22 luglio 2013, ha adottato la proposta di revisione del Regolamento (CE) n. 994/98 "di abilitazione" che costituisce la base giuridica per l'esenzione di ulteriori categorie di aiuti dall'obbligo di notifica ex articolo 108 del TFUE. In tal modo la Commissione europea può definire i criteri di compatibilità per le esenzioni di nuove (e ulteriori) categorie, sempre con l'obiettivo di escludere o ridurre eventuali distorsioni della concorrenza e di contribuire alle finalità espresse nella Modernizzazione degli aiuti di Stato.

Al fine di garantire un approccio coerente e sistematico di tutti gli strumenti per gli aiuti di Stato ex articolo 107 del TFUE, il periodo di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 è stato, pertanto, prorogato di 6 mesi e cioè fino al 30 giugno 2014.

Il Regolamento generale di esenzione per categorie

Come noto, dopo un lungo processo di verifica dei risultati conseguiti nella realtà economica europea grazie all'impiego di talune specifiche misure di aiuto, alla luce dello State Aid Action Plan 2005/2009 e dopo diverse consultazioni con gli Stati membri, nel 2008 era stato approvato il Regolamento n. 800/2008, più noto come GBER, il cui obiettivo è quello di semplificare e rendere più mirati gli aiuti di Stato (ex articolo 107 del TFUE) per la crescita, l'occupazione e la ricerca mediante l'approvazione automatica di 26 tipologie di aiuto, riducendone l'iter amministrativo.

Applicabile dal 29 agosto 2008 fino al 31 dicembre 2013, con il citato Regolamento n. 1224/2013, la sua efficacia è stata prorogata di altri 6 mesi.

Il nuovo provvedimento cosa stabilisce

Più in particolare, l'articolo 1 del Regolamento 1224 del 2013 stabilisce che il secondo comma dell'articolo 45 del Regolamento n. 800/2008 è sostituito con "esso si applica fino al 30 giugno 2014".

L'articolo 2, dispone che, nel caso in cui le Amministrazioni intendano prolungare la durata delle misure di aiuto già esentate ai sensi del Regolamento n. 800/2008, per le quali sono già state trasmesse alla Commissione europea le relative schede di informazioni sintetiche, l'ulteriore trasmissione di informazioni relative alla proroga non è richiesta, a condizione che alle misure stesse non siano apportate modifiche sostanziali.

La tempistica di esecuzione

Il Regolamento n. 800/2008, pertanto, risulta applicabile, nella sua formulazione vigente, come modificata dagli articoli 1 e 2 del Regolamento n. 1224/2013, sino al 30 giugno 2014 con possibilità, ex articolo 44, comma 3, che allo scadere del periodo di validità del Regolamento stesso i regimi esentati continuino a beneficiare dell'esenzione per un periodo transitorio di 6 mesi, quindi fino al 31 dicembre 2014.

Fonte

di

Boris Bivona

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/ue-estesa-sei-mesi-durata-delle-misure-aiuto-gia-esentate>